L.R. 2/1992, Capo VII L.R. 18/2003, art. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2021, n. 039/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 221/2017
- Art. 2 Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 221/2017

- 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 221/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 - <6. La domanda di incentivo è considerata valida se è redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5 e se:
 - a) è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed è presentata unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario medesimo, oppure
 - b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente.>>;
 - b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) le domande non firmate conformemente al comma 6;>>;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: <<e) le domande non trasmesse mediante PEC;>>.

Art. 2 Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente alle domande già presentate e che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del presente regolamento:
 - à consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di dodici mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti all'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 221/2017;

b) ai fini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto Presidente della Regione 221/2017, non è causa di revoca la modifica delle modalità di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora tale modifica sia stata determinata dalla necessità di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le spese relative a partecipazione a fiere e mostre mediante utilizzo di piattaforma digitale, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.